

CAPITOLO QUARTO
Statuto e Regolamento interno del Ricovero
e assegnazione di una sede definitiva (1895-1902)

1. Compilazione di uno Statuto organico per il Ricovero
denominato "MANGIONE-DI BLASI" (1896)

Come si è accennato, con ordinanza del 22 ottobre 1895, il prefetto di Trapani sospese i due fiduciari (arciprete e parroco) dalla gestione dell'Eredità, che affidò al segretario della sottoprefettura di Alcamo, Angelo Salan.

Il 22 febbraio 1896 (a un mese esatto, va notato incidentalmente, dalla morte dell'ex-cappuccino Dionisio Culmone), il Salan, "Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dei beni dell'eredità Di Blasi-Mangione", compilò questo

STATUTO ORGANICO DEL RICOVERO DI MENDICITÀ "MANGIONE - DI BLASI"

Capitolo I. Istituzione e scopo.

Art. 1. È istituito in Alcamo, Provincia di Trapani, un Pio Istituto, sotto il nome di RICOVERO DI MENDICITÀ "MANGIONE - DI BLASI", con le rendite disposte dai benemeriti coniugi Dr. Antonino Mangione e Donna Francesca Di Blasi coi testamenti 14 Maggio 1811 e 8 dicembre 1823 rogati dal Notaro Gaspare La Colla, e salva la corresponsione dei legati di beneficenza di cui è cenno nel Capitolo V del presente Statuto. Detto Istituto si regge secondo la legge 17 Luglio 1890 N. 171 e Regolamento 5 Febbraio 1891 n. 99.

Art. 2. Il Pio Istituto trae il suo mantenimento da fitti di fondi rustici, fabbricati, soggiogazioni e canoni per il valore capitale di £. 199.513,20 accertato coll'inventario generale del patrimonio delle Eredità Mangione - Di Blasi compilato addì 15 Gennaio 1895; delle £. 14.720,24, da pagarsi dal R. Demanio in seguito alla transazione approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio 24 Gennaio 1896 N. 5, omologata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nel febbraio successivo e stipulata in atti del Notaro Benedetto Ferrara di Alcamo; dalle £. 6.000 esistenti in Cassa Postale di Risparmio (in totale £. 220. 233,44); dalle somme che si riscoteranno sulle £. 22.366,42 di reste ad exigere, per le quali sono in corso le procedure, giusta ruolo compilato dal Commissario Prefettizio e reso esecutivo dal Pretore di Alcamo addì 19 febbraio 1896; dagli aumenti di fitti che si otterranno dai fondi rustici in seguito alla perizia in corso di esecuzione e dalle rendite di Opere Pie che possono essere trasformate ed investite a favore del Ricovero di MendicITÀ istituendo.

Art. 3. Il Ricovero ha per iscopo di ricevere, alimentare e servire 33 poveri maschi inabili a procacciarsi sostentamento, di età maggiore di anni 50 o meno se mancassero o fossero mutilati di qualche membro.

Art. 4. Qualora le condizioni dell'Istituto lo permettano per aumento di rendite od altro, saranno assunti nel ricovero e mantenuti altri trentatré poveri, dei quali sei sieno poveri maschi nelle condizioni o dell'età di cui all'antecedente articolo; gli altri 27 sieno maschi aventi l'età dagli anni dieci agli anni 18, preferendo gli orfani di padre e madre ed escludendo gli spuri o nati da illegittime unioni.

Art. 5. Per essere ammessi al ricovero è necessario pei vecchi inabili il concorso delle seguenti condizioni: a) appartenere per nascita e lunga dimora al Comune di Alcamo; b) essere di buoni

costumi e dimostrare di avere nell'età giovanile lavorato, in proporzione delle rispettive forze individuali, sia nelle arti o mestieri, sia nella coltivazione delle terre, preferendosi sempre il più povero ed il più bisognoso tra i concorrenti; c) non sono esclusi da ricovero i poveri appartenenti al ceppo civile ed anche ecclesiastico, qualora ne facciano domande ed abbiano i voluti requisiti di età e domicilio.

Art. 6. Con regolamenti interni saranno stabilite le regole di vita dei vecchi poveri e degli orfani ricoverati, scostandosi il meno possibile dalle norme dettate dal testatore Dr. Antonino Mangione per quanto lo consentano i nuovi tempi.

Capitolo II. Amministrazione e Direzione.

Art 7. L'Amministrazione del Ricovero si compone: a) dell'Arciprete della Matrice Chiesa e del Parroco della Parrocchia S. Paolo pro tempore del Comune di Alcamo, quali membri designati dal Fondatore; b) di due consiglieri eletti dal Consiglio del Comune di Alcamo, uno dei quali, cioè quello che riuscirà eletto a primo scrutinio sarà il Presidente; c) di un Consigliere nominato dalla Congregazione di Carità; quali membri ordinari; d) di due Consiglieri membri supplenti nominato uno dal Consiglio Comunale e l'altro dalla Congregazione di Carità di Alcamo. Il Presidente dura in carica quattro anni, ed un Consigliere ordinario ed uno supplente si rinnovano nel primo anno per sorteggio e nel secondo anno per anzianità.

Il Consiglio Comunale e la Congregazione di Carità provvedono alle nomine di competenza, osservate le disposizioni dell'art. 10 della Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 8. Le adunanze saranno ordinarie e straordinarie; le une dovranno seguire almeno una volta al mese e nel giorno stabilito dagli Amministratori; le altre avverranno, sempre che urgente bisogno le richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda di qualcuno degli Amministratori, sia per ordine dell'Autorità Superiori.

Art. 9. Le convocazioni si faranno dal Presidente per invito scritto da rilasciarsi a domicilio coll'indicazione degli affari da trattarsi ed almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 10. Le adunanze saranno fatte coll'intervento di tutti cinque i componenti l'Amministrazione. Se per una causa che sarà giustificata uno degli Amministratori non interverrà alle adunanze, allora si ricorrerà agli Amministratori supplenti.

Art. 11. Le votazioni si faranno per alzata e seduta, e a voti segreti quelle concernenti persone.

Art. 12. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; a parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Art. 13. Ogni membro dell'Amministrazione ha diritto a motivare il suo voto e la motivazione farà parte integrante del verbale.

Art. 14. I verbali delle deliberazioni saranno sottoscritti da tutti i presenti intervenuti nell'adunanza ed autenticati dal Segretario. È proibito di darne copia o visione senza il permesso dell'Amministrazione od ordine delle Autorità Governative competenti.

Capitolo III. Attribuzioni del Presidente e degli Amministratori.

Art. 15. Il Presidente 1) spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Amministrazione; 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, quando non se ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuni dei membri dell'Amministrazione; 3) dirige la corrispondenza ufficiale che sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari; 4) provvede all'osservanza delle leggi e

dei regolamenti, all'esecuzione degli ordini superiori, all'andamento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziato in bilancio coll'emissione dei mandati relativi; 5) provvede alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per verbale da rassegnarsi all'Amministrazione; 6) vigila che esso Tesoriere presenti annualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 21 della Legge sulle Opere pie; 7) sorveglia l'andamento generale dello Stabilimento; 8) rappresenta in giudizio lo Stabilimento e stipula in nome di questo i contratti privati deliberati dall'Amministrazione; 9) sospende, in caso d'urgenza, gli impiegati ed i salariati che si pagano dallo Stabilimento, riferendone tosto agli Amministratori; 10) prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie, salvo a informare subito l'Amministrazione; 11) presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio ed il conto delle tenute gestive; 12) pubblica i bilanci prima di metterli in esecuzione, ai termini dell'art. 34 del Regolamento di Contabilità che ne fa seguito; 13) rinnova nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie e gli atti enfiteutici; 14) sottopone alla Giunta Provinciale Amministrativa tutti gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti all'approvazione di questa; 15) delega in ciascun mese un membro dell'Amministrazione per ispezionare e sorvegliare l'andamento dell'istituto con facoltà, occorrendo, di provvedere e, ove ne sia il caso, di rappresentare lo stato delle cose per le deliberazioni dell'Amministrazione; 16) in caso di impedimento, assenza e mancanza del Presidente, il membro più anziano ne farà le veci.

Art. 16. Spetta al Consiglio di Amministrazione, coll'obbligo in solido fra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni appartenenti al Ricovero di Mendicità. Esso a) delibera sui bilanci; b) determina i contratti da farsi e le loro condizioni; c) nomina e revoca gli impiegati ed i salariati che ritraggono il rispettivo stipendio e salario direttamente dal Ricovero di Mendicità; d) delega uno o più dei suoi membri per rappresentarlo nella stipulazione dei contratti pubblici; e) propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto organico, da sottoporsi all'approvazione Sovrana; f) forma i regolamenti d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa; g) compila ogni anno quelle statistiche che possono interessare lo Stabilimento; h) e infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio e delle rendite dello Stabilimento, salvo a ottenere la superiore approvazione, ove occorra.

Art. 17. Gli amministratori tutti del Ricovero di Mendicità presteranno gratuitamente l'opera loro, senza diritto a compenso alcuno, rivestendo il Pio Istituto il carattere di una Opera altamente caritatevole ed umanitaria per la quale è dovere di ciascuno dedicare le dovute cure.

Capitolo IV. Impiegati.

Art. 18. Per il servizio del Pio Istituto saranno stabiliti gli impiegati conformemente alle volontà dei pii benefattori, meno del Procuratore, il cui ufficio viene soppresso, bastando l'opera di un Segretario Contabile, un Tesoriere, un medico e un Rettore spirituale: il tutto da concretarsi in apposita pianta organica ai sensi di legge.

Art. 19. Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Art. 20. È vietata agli impiegati qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, né possono aver diritto a pensione alcuna, trattandosi del denaro del povero.

Art. 21. Le competenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono determinate dal Regolamento di amministrazione e servizio interno.

Capitolo V. Norme generali di amministrazione.

Art. 22. In virtù dell'assegnazione fatta dalla Signora Francesca Di Blasi col testamento mistico 8 dicembre 1823, e con le regole che saranno stabilite da superiori statuti da sottoporsi alla Reale sanzione, l'amministrazione del Ricovero di Mendicità, costituita a termini dell'art. 6 del presente Statuto, comprende i seguenti legati annui: 1) all'Orfanotrofio femminile di Alcamo per annuo legato in supplemento di alimentazione delle orfane, £. 127,50; 2) il legato annuo di £. 382,50 alle donzelle povere ricoverate nel Reclusorio delle Riparate; 3) il legato dotale di £. 637,50 a favore di donzelle civili nate e domiciliate in Alcamo (da preferirsi le consanguinee del fu Dr. Antonino Mangione, sposo della fondatrice); 4) il legato dotale di £. 510 a favore di donzelle povere di basso ceto, in ragione di £. 255 per cadauna donzella, appartenenti alle due Parrocchie della città di Alcamo; 5) ed il legato di £. 510 per due sacerdoti poveri, in ragione di £. 255 per cadauno, a titolo di patrimonio ecclesiastico.

Disposizioni transitorie.

Quando il presente Statuto avrà riportata la Sovrana approvazione, l'Autorità competente terrà informati il Sindaco ed il Presidente della Congregazione di Carità di Alcamo perché siano eletti i membri ordinari e supplenti a nome di quanto precedentemente è disposto.

Alcamo li 22 Febbraio 1896.

Il Commissario Prefettizio per la temporanea amministrazione delle Eredità Di Blasi - Mangione: Angelo Salan.

2. Vendita della tenuta di "Regia Corte", censuazione dell'Orto "Senia degli Schetti" e altri provvedimenti del commissario Salan (1895-96)

Il 12 marzo 1896, il Salan, rilevato che "il piede di fitto degli immobili dell'Eredità Mangione darà un complessivo reddito di £. 2.881,36, superiori di £. 295,11 a quello che si ottiene con le locazioni in corso" scrive nel relativo verbale:

"Tenute presenti le osservazioni del perito per le tenute Regia Corte e Senia degli Schetti, e nell'intendimento di accrescere il patrimonio dell'Opera Pia;

Considerato che la tenuta Regia Corte dal 1862 a oggi trovasi affittata per £. 204 annue, non sempre puntualmente corrisposte, talché vi sono circa £. 1.000 di arretri, che si è dovuto dilazionare, perché, rescindendo anche il contratto di locazione, non si sarebbe trovato a chi riaffittarla;

Considerato che il fabbricato di quella tenuta, se una volta fu destinato per villeggiatura dei Gesuiti, l'incuria degli Amministratori successivi lo ha ridotto a uno stato di sicuro e prossimo deterioramento; che, non francando le spese delle occorrenti radicali restaurazioni, savio partito è metterlo in vendita; che, sebbene riesca difficile trovare offerenti disposti ad impiegare così male il capitale, può darsi che gli affittuari Marchese Oneto e Cav. Colonna, oppure qualche limitrofo possidente, per liberarsi di un terzo proprietario a loro attiguo, si decidano ad acquistarlo; che, pur vendendolo al prezzo peritale di £. 5.618, si avrebbe assicurato il reddito dell'attuale fitto, col vantaggio della sicura riscossione;

Considerato che l'immobile Senia degli Schetti trovasi nel centro della città, in luogo adattissimo per essere censito ad uso di fabbricati, mentre, come giardino mancante d'acqua, non può che

dare un reddito assai limitato, non potendo gli affittuari ritrarne utilità dall'industria ortilizia che nei mesi d'inverno;

Considerato che, se si tien conto delle domande verbali fatte, vi è motivo di ritenere che il reddito verrebbe a quadruplicarsi, rendendosi così un vero vantaggio al patrimonio del povero ed all'igiene pubblica, venendo eliminato un fomite di miasmi, quali sono in genere gli orti nelle vicinanze o nel centro dei luoghi abitati;

Visti gli art. 36 lettera e) e seguenti della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; delibera:

1) procedersi alla vendita della tenuta Regia Corte, nel Bosco di Alcamo, territorio di Partinico, per il prezzo peritale di £. 5.618, col mezzo dell'asta pubblica a termini di legge; 2) convertirsi la somma ricavata all'acquisto di rendite pubbliche di Stato a favore dell'Opera Pia Mangione Di Blasi; 3) procedersi alla censuazione, per uso di fabbricati, dell'orto Senia degli Schetti, dandosi incarico al perito Cav. (Eugenio) Emanuele di compilare il progetto per la suddivisione in lotti dell'immobile per le successive determinazioni dell'Autorità tutoria".

Dal verbale del **16 marzo seguente** si desume che il 7 dicembre 1895 l'Emanuele era stato incaricato "di eseguire perizie dei beni immobili dell'Opera Pia e redigere relazioni e piante topografiche", e misurazione e ricognizione di terreni nelle contrade Zio Paolo, S. Pietro, Costa, Casale e Finocchio, gravati da canoni.

Il **5 luglio 1896** il Salan delibera "riparazioni urgenti nei fabbricati e muri di cinta degli Orti Campanella e Senia Schetti". E il **1° settembre** eroga £. 70 al not. Benedetto Ferrara, per aver fornito una "copia della Schedola testamentaria del fu D. Antonino Mangione". Vari suoi verbali riguardano procedure contro morosi nei pagamenti dei canoni: il **23 ottobre** mette in atto un "giudizio fitto contro il Marchese Oneto Spanò e il Cav. Carlo Colonna Romano, per mancato pagamento del fitto della casina Regia Corte", di cui erano affittuari dal 1889. Con altri verbali delibera assegni dovuti, per "mantenimento di donzelle", nel Reclusorio Angelo Custode e nell'Orfanotrofio S. Pietro.

3. "Schema di Statuto Organico per l'erigendo Ricovero di Mendicità" (1897)

Il **3 gennaio 1897** il Consiglio d'Amministrazione della Congregazione di Carità, dopo aver discusso su "Provvedimenti per l'Eredità Mangione", stilò questo verbale:

"Veduto il testamento 14 Maggio 1811 in Not. Gaspare La Colla, col quale il Dr. Mangione Antonino stabilì, dopo la morte della moglie Francesca Di Blasi, la fondazione d'uno Spedale o ricovero di infermi inabili al lavoro, con norme per il funzionamento e l'amministrazione di esso;

Considerato che i fidecommissari non hanno passato all'esecuzione della volontà del testatore, non solo, ma cercando di sottrarsi sempre al controllo della Legge, la loro amministrazione venne sospesa e affidata ad un Commissario Prefettizio che tuttora vi funziona;

Ritenuto urgente dar vita ad una istituzione così umanitaria e tanto necessaria ai bisogni della numerosa popolazione Alcamese, e dare alla medesima un'Amministrazione collegiale;

Veduta la situazione patrimoniale dell'Eredità a 31 Dicembre 1895;

Veduto l'unito schema di Statuto Organico per l'erigendo Ricovero di Mendicità; ad unanimità delibera:

il patrimonio dell'Eredità Mangione Di Blasi verrà impiegato nella fondazione di un Ricovero di Mendicità, il quale prenderà nome dal testatore Dottor Antonino Mangione; il Consiglio d'Amministrazione della Congregazione di Carità di Alcamo, colla coadiuvazione del Parroco ed Arci-

prete "pro tempore", avrà l'Amministrazione dell'ente erigendo: ciò darà agio al medesimo di avvalersi, per quanto sarà possibile, degli Impiegati della Congregazione medesima e risparmiare largamente su spese d'Amministrazione, a totale incremento della beneficenza;

è approvato l'unito schema di Statuto Organico per l'erigendo Ricovero, e lo stesso farà parte integrante della presente deliberazione;

è dato formale incarico alla Presidenza di compiere colla possibile urgenza gli atti supplementari voluti dalla Legge e di avanzare a Sua Maestà il Re la domanda di costituzione in Ente Morale".

Il verbale è sottoscritto da: Vincenzo Pugliesi (presidente), Vincenzo Fazio, Sac. Francesco Campo, Francesco Palmeri, Francesco Amodeo, e dal segretario Antonino Catalano.

Ecco, nel testo approvato, il 3 gennaio 1897 dal Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità, lo "schema" dello

STATUTO ORGANICO DEL RICOVERO DI MENDICITÀ "DOTT. ANTONINO MANGIONE" DI ALCAMO

TITOLO I. Nome, sede e origine della Pia fondazione

Art. 1. È istituito in Alcamo, Provincia di Trapani, un Pio Istituto sotto nome "Ricovero di MendicITÀ Dott. Antonino Mangione".

Art. 2. La fondazione trae la sua origine dalla schedola testamentaria del fu Sig. Dr. Antonino Mangione, in data 14 Maggio 1811, depositata agli atti di Notar Gaspare La Colla di Alcamo.

TITOLO II. Scopo della fondazione

Art. 3. Il Ricovero ha per iscopo di ricevere, alimentare e servire nei suoi locali tanti individui di sesso maschile, inabili al lavoro e privi dei mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, per quanto lo permetteranno le sue rendite annuali.

Art. 4. Nell'ammissione saranno sempre preferiti i più poveri e bisognosi, e i più avanzati in età o mutilati di qualche membro, quelli che avran dato prova di buoni costumi e d'ottimi precedenti. In ogni caso l'individuo dovrà far constare di avere il domicilio di soccorso nel Comune, ai sensi del disposto del Tit. VII della Legge 17 Luglio 1890 N. 6972.

Art. 5. Nel Ricovero di MendicITÀ saranno inoltre ammessi gli inabili di qualsiasi Comune, di cui all'art. 81 e 82 della Legge 30 Giugno 1889 sulla Pubblica Sicurezza e del R. Decreto 19 Novembre 1889 N. 6535.

Art. 6. Qualora le rendite della Istituzione eccederanno i bisogni dell'annuale numero di ricoverati, tale eccedenza potrà senz'altro venir impiegata nella distribuzione di alimenti e medicinali al domicilio di quegli inabili poveri, che per una ragione qualsiasi non potranno o non vorranno esser ricoverati nell'Ospizio. Tale distribuzione sarà praticata da apposito Comitato nominato dal Consiglio d'Amministrazione e con norme da stabilire nel Regolamento Interno.

Art. 7. Il Ricovero di MendicITÀ corrisponderà anche alla Madre Chiesa l'annuo legato di L. 127,50 voluto dal Testatore all'art. 34 della schedola pel mantenimento in essa Chiesa di due Coristi. La nomina di essi due Coristi è riservata per uno al Consiglio di Amministrazione e per l'altro all'Arciprete della Madre Chiesa medesima.

Titolo III. Patrimonio dell'Istituzione

Art. 8. Il Pio Istituto trarrà il suo mantenimento dai seguenti beni:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) 1° Da fondi rustici | £. 50.466,40 |
| 2° Da fabbricati | £. 1.317,00 |
| 3° Da canonî, soggiogazioni, ecc. | £. 150.551,40 |
| 4° Da attività e capitali diversi | £. 39.466,07 |

In totale £. 241.800,87.

b) Dalle attività di altre Opere Pie che saranno trasformate in favore dell'erigendo Ricovero e per le quali di alcune sono pendenti le pratiche relative.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 9. Il Ricovero di Mendicità sarà amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità di Alcamo. Quale omaggio alla volontà del Testatore faranno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, ma pel trattamento delle sole pratiche concernenti il Ricovero di Mendicità, il Parroco e l'Arciprete pro tempore della città di Alcamo.

Art. 10. Le regole fondamentali di amministrazione, le attribuzioni generali del Presidente e del Corpo collegiale, le modalità di convocazione, quelle per la legalità delle adunanze, la legittimità delle deliberazioni e tutt'altro di simile, saranno ordinariamente quelle che regolano il Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità.

Art. 11. Nelle linee generali, poi, l'Amministrazione dipenderà dalle disposizioni emanate colla Legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e coi rispettivi Regolamenti Amministrativo e Contabile, approvati col R. Decreto 5 Febbraio 1891 N. 99.

Titolo V. Impiegati

Art. 12. Gli Impiegati che prestano servizio nell'erigendo Ricovero, finché sarà possibile e con regolare aumento degli stipendi da loro percepiti, saranno quelli della Congregazione di Carità.

Art. 13. Gli Impiegati di Amministrazione saranno in ogni caso un Segretario Ragioniere, un Tesoriere e un Messo. Gli Impiegati e salariati interni dell'Istituto, che in massima parte saranno un Direttore spirituale, un medico, diversi assistenti ed un portiere, verranno, a seconda delle esigenze del servizio, stabiliti in apposito Regolamento Organico Interno da compilare prima dell'apertura dell'Istituto.

Art. 14. L'aumento agli stipendi degli Impiegati della Congregazione e gli stipendi da corrispondersi agli impiegati e salariati interni saranno fissati in apposita pianta organica, la quale, annessa al Regolamento di cui all'art. precedente, verrà sottoposta alla approvazione dell'Autorità tutoria colle forme di Legge.

Art. 15. Le competenze e le attribuzioni speciali degli Impiegati, i loro doveri e le pene disciplinari, saranno concretate nel Regolamento Organico interno di cui sopra.

Art. 16. Il numero e lo stipendio degli Impiegati tutti non potranno in verun caso venire aumentati senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Titolo VI. Disposizioni generali

Art. 17. Appena effettuata la sollevazione in Ente Morale dell'erigendo Ricovero, il Consiglio di Amministrazione curerà la sistemazione definitiva del patrimonio e stabilirà il locale dove l'Istituzione avrà la sua sede.

Art. 18. In apposito capitolo del Regolamento Organico Interno dell'Istituto, che andrà a compiarsi come sopra, sarà stabilito il metodo di vita, i doveri e la occupazione giornaliera degli inabili ricoverati.

Art. 19. Alla sorveglianza diretta dell'Istituto da parte del Consiglio d'Amministrazione saranno da esso delegati: 1°) Un membro del medesimo da nominare in principio di anno e che in ogni anno sarà rinnovato. 2°) Il Parroco e l'Arciprete del tempo, uno per volta e dandosi il turno ad un anno per ciascuno.

Titolo VII. Disposizioni transitorie

Art. 20. Qualora il Ricovero di Mendicità per una qualsiasi ragione o non avrà suo pieno effetto o non corrisponderà alle esigenze locali della popolazione, il Consiglio di Amministrazione riservasi il diritto di trasformare la beneficenza stabilita col presente Statuto in altra più proficua e di sottoporre nuovamente alla Real sanzione le relative proposte.

Alcamo, addì tre Gennaio 1897.

Il Segretario estensore: Antonino Catalano.

Il Consiglio d'Amministrazione: Vincenzo Pugliesi (Presidente), Sac. Francesco Campo, Francesco Palmeri, Vincenzo Fazio, Francesco Amodeo.

4. Provvedimenti per l' "apertura" del Ricovero Mangione e scelta della sede (1897-98)

Il **4 dicembre 1897**, il Consiglio d'Amministrazione della Congregazione di Carità discute sull'art. unico all'ordine del giorno: "Provvedimenti per la scelta del locale e per la sollecita apertura del Ricovero di Mendicità istituito dal Dr. Antonino Mangione". Ecco il testo del relativo verbale:

"Sentita la comunicazione del Presidente, dalla quale risulta che alla presente riunione furono per iscritto invitati il Parroco e l'Arciprete della Città di Alcamo, per lo che si constata la loro assenza;

veduto il testamento 14 Maggio 1811, col quale il Dr. Antonino Mangione, chiamando suoi eredi universali tutti i poveri di Alcamo, ha disposto la fondazione in Alcamo di un Ricovero di Mendicità;

ritenuto che tale ultima volontà del medesimo Dr. Mangione, sua vita durante, col Real Decreto 11 Maggio 1804 fu approvata e autorizzata dal Sovrano del tempo, per cui l'On. Consiglio di Stato ha espresso parere che non occorre più provvedere al giuridico riconoscimento del Pio Istituto; veduto lo Statuto Organico, del 3 Gennaio 1897, proposto dalla Congregazione di Carità di Alcamo per l'andamento del Ricovero istesso, del quale si attende la Sovrana approvazione;

veduta la deliberazione del Consiglio Comunale di Alcamo del 29 Novembre 1896 N. 162, vistata dal Sottoprefetto del Circondario l'8 Dicembre di detto anno N. 3681, colla quale viene con-

cesso dal Comune, per la collocazione del Ricovero di Mendicità Dr. Mangione, sufficiente porzione del locale ex-Convento dei Cappuccini;

ritenuto che la scelta di tale locale sarebbe da adottarsi in linea provvisoria, stanteché la Congregazione di Carità avrebbe in veduta un locale più adatto e più suscettibile di miglioramento ed espansione;

considerato che null'altro, tranne l'approvazione dello Statuto, manca a che possa finalmente funzionare il menzionato Ricovero, che tanto è necessario ai bisogni della classe povera della città;

considerato che tale bisogno, per l'avvicinarsi della cruda stagione invernale, viene ritenuto impellente necessità ed espresso desiderio della intera cittadinanza;

ad unanimità ha deliberato e delibera:

riconoscere urgente provvedimento l'apertura del Ricovero di Mendicità istituito dal Dr. Antonino Mangione e dichiarato Ente morale con R. Decreto 11 Maggio 1804, poichè urgente è il bisogno che di esso ha la povera classe degli Inabili ed impellente è reso dall'addentrarsi dei rigori invernali;

far voti alla Superiore Autorità per l'approvazione e autorizzazione di tale apertura e dei provvedimenti relativi;

approvare e stabilire come locale di sede di detto Ricovero il locale già gratuitamente concesso dal Municipio nell'ex-Convento dei Cappuccini, colla riserva del trasferimento in altro più comodo e adatto, appena avuta la possibilità di tenerlo".

Sottoscrivono il verbale i seguenti componenti del Consiglio d'Amministrazione della Congregazione di Carità: Antonio Beninati Ferrara (Presidente), Domenico Galati Patti, Leonardo Passalacqua, Francesco Renda, Gioacchino Virgilio, Andrea Lentini, Vincenzo Bongiardina, e Antonino Catalano (segretario).

Ai suddetti individui – secondo un verbale del **6 febbraio 1898** - si sono aggiunti Ignazio Tobia Chiarelli e il cav. Pietro Giulio Bongiovanni, quali "componenti del Consiglio di Amministrazione del Ricovero di Mendicità D.r Antonino Mangione". Ad apertura della seduta, a cui è presente Angelo Salan, "già Commissario Prefettizio dell'Amministrazione Mangione De Blasi", il presidente Antonio Beninati Ferrara rileva "l'assenza dei due altri componenti il Consiglio d'Amministrazione, Sigg. Parroco di S. Paolo e Arciprete della Madre Chiesa, quantunque l'invito venne loro notificato per ministero dell'uscieri di questa Pretura, Sig. Girolamo Pernice".

Il Consiglio,

"Avendo intesa lettura del R. Decreto 16 Dicembre 1897, col quale, approvandosi lo Statuto del 3 Gennaio 1897 del Ricovero di Mendicità, D.r Antonino Mangione in Alcamo, viene affidata l'amministrazione di esso al Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità di Alcamo, colla coadiuvazione del Parroco di S. Paolo e dell'Arciprete della Madre Chiesa che saranno "pro tempore";

Sentita lettura dello Statuto predetto;

Sentita lettura del verbale 3 Febbraro corrente, col quale il Commissario Prefettizio della già sospesa Amministrazione Mangione De Blasi, Sig. Angelo Salan, ha fatto consegna al Presidente, Sig. Beninati, di tutto quanto formava archivio, patrimonio e cassa della detta Amministrazione;

Sentita lettura, eseguita dal Commissario Sig. Salan, della chiara, concisa e dettagliata relazione sulla gestione tenuta dal medesimo durante la sospensione dei cessati Amministratori, dalla quale risulta, con moderata descrizione, l'opera proficua e ristoratrice apportata al patrimonio e

all'amministrazione della Pia Opera dal Commissario sudetto;

Sentita la proposta fatta dal membro del Consiglio Sig. Cav. Bongiovanni, tendente a formulare in favore del Sig. Salan un sincero e meritato voto di plauso e benemeranza;

Sentita la proposta fatta dall'altro membro Sig. Domenico Galati Patti, colla quale esprime il desiderio che la relazione testé letta dal Commissario Sig. Salan venga data alle stampe, affinché da tutti si possa agevolmente conoscersi l'opera del medesimo, superiore a qualsiasi lode;

Sentite le efficaci parole di ringraziamento rivolte dal Presidente Sig. Beninati al Sig. Salan, in nome dei poveri, della Congregazione di Carità e della cittadinanza di Alcamo;

Prende legale atto del citato R. D. 16 Dicembre 1897, dell'unito Statuto Organico del Ricovero di Mendicità D.r Antonino Mangione, della eseguita consegna del patrimonio ed altro di quest'ultimo al Presidente Sig. Beninati e della Relazione del già Commissario Prefettizio della Eredità Mangione, Sig. Angelo Salan;

Associasi unanimemente alla proposta del membro Sig. Bongiovanni e, pur tributando di presenza al Sig. Salan un voto di lode e di ammirazione per l'opera prestata, dà al Presidente preghiera di iscrivere nel prossimo ordine del giorno apposito articolo per l'emissione di speciale deliberazione;

Associasi puranco alla proposta fatta dal membro Sig. Galati in ordine alla stampa della relazione del Sig. Salan".

5. Acquisto dell'ex Stabilimento Florio e avvio del "caseggiamento" dell'Orto "Senia Schietti" (1898)

Il **20 ottobre 1898** il Consiglio d'Amministrazione del Ricovero approva il "contratto d'acquisto dell'ex Stabilimento Florio ad uso del Ricovero di Mendicità Mangione" con questo verbale:

"Veduta la precedente deliberazione colla quale, ritenuta l'urgenza di stabilire un locale ove il Ricovero di Mendicità dovesse funzionare, autorizzava la Presidenza a definire le trattative iniziate colla Casa Ignazio e Vincenzo Florio di Palermo per l'acquisto dell'ex Stabilimento vinicolo che la medesima Casa Florio possiede in una delle più ridenti e salubri estremità di Alcamo;

Considerato che il felice esito di tali trattative è stato seguito dalla stipulazione del contratto di compravendita agli atti di Notar Francesco Cammarata di Palermo, in data 15 Settembre 1898;

Veduto tale atto, col quale il Comm.^o Ignazio Florio cede all'Amministrazione del Ricovero Mangione il suddetto immobile, in esso atto meglio descritto, pel prezzo capitale di netto di lire diciottomila, oltre l'accollo dei pesi consistenti nel contributo fondiario e in due canoni ammontanti complessivamente ad annue lire sette e centesimi dodici e le spese di detto atto;

Considerato che detto atto avrà i suoi effetti legali allora quando riceverà la superiore approvazione;

Veduta d'altra parte la relazione d'estimo del fabbricato suddetto, redatta per incarico dell'Amministrazione dall'Ingegnere Rubino, per la quale il valore netto dell'immobile ascende a lire ventottomila cinquecento;

Considerato che, per la posizione topografica e per la disposizione interna, l'ex Stabilimento Florio è perfettamente adatto all'impianto del Ricovero di Mendicità;

Considerato che detto Stabilimento appartiene al Comm.^o Florio per essere stato fabbricato di sana pianta dalla di lui Casa in epoca anteriore al trentennio;

Ritenuto che l'acquisto di tale immobile è indispensabile al funzionamento del Ricovero di

Mendicità, e che la spesa dell'acquisto può prelevarsi dal fondo destinato ai rinvestimenti, il quale è sufficientemente capace di tale prelevamento;

Considerato che la maggior utilità dell'investimento, in confronto dell'impiego normale della somma prescritta dalla Legge, è giustificata dal fatto che il fabbricato è assolutamente indispensabile all'impianto del Ricovero e che il valore reale di esso supera di molto il prezzo d'acquisto;

Veduti gli art. 28 e 36 della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972, l'art. 2 della Legge 21 Giugno 1896 n. 218 e gli art. 2 e segg. del Regolamento 21 Luglio 1896 n. 361 per l'esecuzione di detta Legge;

Ad unanimità ha deliberato e delibera:

Ratificare in tutte le sue parti l'operato della Presidenza in ordine all'acquisto dell'ex Stabilimento Florio e in tutte le sue parti approvare il relativo contratto d'acquisto stipulato agli atti di not. Cammarata di Palermo in data 15 Settembre 1898;

Disporre che il prezzo del detto acquisto, di unita alle spese accessorie venga prelevato dal fondo d'avanzo destinato all'acquisto di rendita;

Fare voti all'Illmo Signor Prefetto della Provincia per un sollecito espletamento della pratica, il quale valga a dare impulso alle altre pratiche accessorie, occorrenti pel pronto funzionamento del tanto desiderato Ricovero di Mendicità".

Come si legge in una nota a margine del verbale, il **22 febbraio 1899** la Giunta Provinciale Amministrativa espresse parere favorevole all'acquisto. Il Prefetto diede la sua autorizzazione con Decreto del **9 marzo seguente**. A lui erano state spedite le piante planimetriche delle tre proprietà rusticane dell'Amministrazione Mangione (Regia Corte, Orto Campanella e Orto Senia Schietti), nuovamente compilate dall'ing. Eugenio Emanuele (essendosi smarrite le precedenti, commissionate dal Salan) al quale il 5 febbraio il Consiglio aveva corrisposto £. 60. Allo stesso ingegnere il Consiglio d'Amministrazione il **17 aprile** dà incarico di apprestare un progetto con piante planimetriche per "cedere a enfiteusi e per caseggiare il terreno dell'Orto Senia Schietti".

Esso era affittato "per l'annuo estaglio di £. 642, 50", ma, deducendo "la tassa fondiaria e le riparazioni locali", l'Amministrazione percepiva "di netto solamente £. 444,50".

Cedendo il terreno a case, ne avrebbe invece ricavato "un annuo canone di £. 3.628,70, netto da qualsiasi passività". Oltre al canone di centesimi 40 a mq., si sarebbe chiesta "per una sola volta la cifra minima di £. 5 per posto di casa; il di cui totale sarebbe servito alle spese della concessione".

"Conseguentemente, da n. 177 posti di case, l'Amministrazione" avrebbe ricavato "la somma di £. 885". Così, con la motivazione di "togliere dal centro della Città un fomite perenne di infezioni malariche" e di "arrecare un considerevole aumento al patrimonio dell'Istituzione" (come si legge nel relativo verbale), iniziò l'urbanizzazione dell'Orto Senia Schietti e la formazione dell'omonimo quartiere. "Per l'eseguito progetto di caseggiamento e relativa pianta planimetrica", il 10 settembre fu deliberato il compenso di £. 350 all'ing. Emanuele.

6. Trasformazione dell'ex Stabilimento Florio in Ricovero di Mendicità (1899-1902)

Il 15 ottobre 1899 gli ingegneri Nicolò e Salvatore Maria Rubino presentarono al Consiglio d'Amministrazione del Ricovero l'estimo preventivo di £. 11.500 per le "opere occorrenti alla parziale immediata trasformazione dell'ex Stabilimento Florio a Ricovero di Mendicità", così specificate: "Trasformazione in dormitorio del grande magazzino a sinistra dell'androne, demolizioni e risarcimenti, scavi e spianamenti di suolo, sistemazioni di pavimenti, scrostature di intonaci e nuove intonacature, costruzioni di arcate, volte, muri intermedi, sopraelevazioni e contrafforti addossati nel pro-

spetto posteriore”.

Nel preventivo erano incluse anche le opere in ferro e legname.

Lo stanziamento della somma fu deliberato con verbale dello stesso giorno dal Consiglio, che il **3 dicembre** delegò al presidente e al segretario dell'Amministrazione l'esecuzione dell'asta per l'appalto delle opere.

Il **16 febbraio 1900** le opere in muratura furono aggiudicate a Nicolò Cassarà e quelle di falegnameria a Vito Mirrione.

Il **9 dicembre seguente** il Consiglio d'Amministrazione deliberò la spesa relativa a un secondo preventivo “pei lavori ancora necessari alla completa riparazione e riduzione dell'ex Stabilimento Florio a locale del Ricovero di Mendicità Mangione”, presentato dall'ing. Rubino. Il costo era calcolato in £. 7.850 (di cui £. 765,56 per opere in legname; £. 5.400,15 per opere in muratura; £. 1.074 per opere in ferro, e £. 699,44 per opere impreviste).

7. “Contratto colle Suore di Sant'Anna per l'assistenza del Ricovero” (2 giugno 1902)

Col seguente verbale del **2 giugno 1902**, il Consiglio d'Amministrazione - costituito da Pietro Maria Rocca (presidente), Giuseppe Ferrara, Antonino Colonna Romano, Giuseppe Patti, Sac. Arcangelo Patti, Sac. Gaetano Manno, Antonino Catalano (segretario) - deliberò sul “contratto colle Suore di S. Anna per l'assistenza del Ricovero”:

“Considerato che, dopo diverse trattative tra la Presidenza dell'Amministrazione e la Casa Generalizia delle Suore di S. Anna sedente in Roma, si è concordato un progetto di contratto circa il servizio d'assistenza che le dette Suore dovrebbero apprestare al Ricovero di Mendicità;

veduta la bozza del detto contratto, le di cui condizioni di massima sono le seguenti:

“La Casa Generalizia si obbliga ad apprestare al Ricovero di Mendicità n. 4 Suore, le quali dovranno curare l'assistenza dei ricoverati, l'amministrazione interna, la direzione della cucina, la sorveglianza e tutto ciò che potrà occorrere nell'Istituto, meno la pulizia della biancheria che sarà affidata a speciali lavandaie sotto la loro direzione.

Il Ricovero di Mendicità si obbliga di assegnare alle dette Suore l'annuo stipendio di £. 1.200, da pagarsi a rate anticipate e mensili di £. 100 cadauna, di apprestare alle stesse alloggio mobigliato con biancheria, eccetto la personale, di provvederle d'olio, carbone, legna, bucato, medico, medicine e di quanto occorra in caso di morte; di pagarsi alle stesse il viaggio da Roma ad Alcamo; di mettere a loro disposizione un inserviente, il quale dovrà curare i ricoverati in quei casi in cui la modestia lo vieterebbe alle Suore, laverà le stoviglie degli ammalati, i pavimenti, le caldaie, transporterà i letti e tutt'altro di simile e potrà, in caso d'insubordinazione e grave mancanza, essere licenziato dalla Superiora; di fornire infine alle dette Suore una cappelletta annessa al Ricovero, ove venir celebrata la Messa almeno tre volte la settimana”;

ritenuto che le ora enumerate condizioni sono regolari e che soddisfano a tutte le occorrenze pel funzionamento del Ricovero;

ad unanimità ha deliberato e delibera:

prendere atto delle dette condizioni e dare espresso mandato alla Presidenza di stipulare e sottoscrivere l'analogo contratto definitivo colla Casa generalizia delle Suore di S. Anna”.

8. Riconoscimento dell'“urgenza dell'apertura del Ricovero” (24 agosto 1902)

Il **20 agosto 1902**, al Consiglio d'Amministrazione subentrava il Vice Ragioniere della Sottoprefettura di Alcamo, Umberto Balestrino, nominato “delegato speciale prefettizio presso l'amministrazione del Ricovero”. Egli, il **24 seguente**, col segretario Catalano, compilò questo verbale sull' “urgenza di procedere all'apertura del Ricovero”:

“Veduta la deliberazione del 9 dicembre 1900 n. 9, approvata dall'On. Giunta Provinciale Amministrativa di Trapani colla decisione del 17 Aprile 1901, colla quale l'Amministrazione del Ricovero suddetto stabiliva l'esecuzione di alcuni lavori ancora necessari per la riparazione ed adattamento del fabbricato destinato a sede dell'Istituto, in base al preventivo delle opere istesse redatto dall'Ingegnere Salvatore Maria Rubino;

Ritenuto, però, che, non ostante la esecuzione dei suddetti lavori, il locale di che trattasi non trovasi ancora in condizione di poter essere aperto, poiché abbisogna di altre indispensabili opere, quali la dipintura di tutte le imposte, la costruzione della cucina, la pompa e relativa tuberia per la distribuzione dell'acqua, l'imbiancatura di tutte le pareti ed altri piccoli lavori diversi: opere tutte a suo tempo non previste dall'Ingegnere che dirigeva i lavori;

Considerata pertanto l'assoluta necessità di provvedere all'esecuzione delle dette opere, per le quali è stato redatto dal locale Ingegnere comunale Sig. Buttafarri il debito preventivo, la di cui totale spesa ammonta alla somma di £. 4.571,69;

Ritenuta intanto l'opportunità di eseguire i ripetuti lavori mediante licitazione privata anziché col sistema della pubblica asta, e ciò in considerazione dell'enorme risparmio di tempo e dell'urgenza di procedere all'apertura del Ricovero – urgenza che ha determinato da parte del Sig. Prefetto della Provincia il provvedimento di cui il decreto del 20 corrente;

Considerato anche che tale opportunità è giustificata dal fatto che, trattandosi di decorazione, la licitazione privata darebbe campo alla scelta di persone più adatte alla buona esecuzione dei medesimi (...);

delibera:

riconoscere urgente e indispensabile, per la definitiva sistemazione del Ricovero Mangione, l'esecuzione delle opere sopra menzionate e quali risultano dall'estimo preventivo dell'Ing. Buttafarri; stabilire che le dette opere vengano eseguite colle norme del Capitolato d'oneri allegato alla relazione preventiva; chiedere all'On. Giunta Provinciale Amministrativa l'autorizzazione di potere eseguire le dette opere mediante la licitazione privata, a senso dell'ultimo comma dell'art. 26 della Legge sulle Opere Pubbliche; stabilire che la spesa delle medesime, quale risulterà dall'estimo finale, venga prelevata dalle spese effettive del bilancio in corso.

9. Approvazione del “Regolamento organico interno del Ricovero” (30 agosto 1902)

Nel verbale del **30 agosto** Balestrino e Catalano,

“Visti gli art. 13 e 14 dello Statuto Organico del Ricovero, approvato con R. Decreto 16 Dic. 1897, nei quali viene prescritto che all'apertura dell'Istituto deve senz'altro precedere la compilazione del Regolamento Organico interno e della Tabella del personale stipendiato e salariato;

ritenuto che, essendo imminente la apertura del Ricovero, la detta compilazione si rende necessaria e urgente;

considerato che, pur essendo stato nello Statuto suddetto stabilito in massima il numero degli

impiegati e salariati, tuttavia, pel buon andamento del servizio, occorre fare qualche variazione o aggiunta",

deliberavano l'approvazione dello schema di Regolamento organico interno del Ricovero, composto da N. 76 articoli, e della tabella organica del personale stipendiato e salariato, unita al detto Regolamento.

10. Deliberazione di acquisti e spese (10 settembre 1902)

Con verbale del **10 settembre**, il delegato prefettizio Balestrino e il segretario Catalano, *"Considerato che, essendo imminente l'apertura del Ricovero, occorre che sia arredato del mobilio, utensili ed altri oggetti necessari al suo funzionamento;*

Visto il preventivo redatto dall'Ing. Comunale Sig. Gaetano Buttafarri, relativo al mobilio e ascendente alla somma di £. 1.806,47, e gli altri preventivi per l'acquisto degli utensili ed arredi per la complessiva somma di £. 659,20;

Considerato che, oltre alle spese per i su accennati acquisti, occorrerà provvedere alle spese per il corredo necessario ai ricoverati, alle spese di viaggio e trasporto ed a tutte quelle minute spese per le quali non è possibile la compilazione di un apposito preventivo",

deliberavano di

"chiedere alla Giunta Provinciale Amministrativa l'autorizzazione a potere eseguire a trattativa privata gli acquisti su accennati".

E con lo stesso verbale essi deliberavano la spesa, secondo l'estimo redatto dal Buttafarri, di £. 429,70, da pagarsi all'assuntore dei "lavori di restaurazione all'erigendo istituto", che la precedente Amministrazione aveva fatti eseguire, "senza la dovuta autorizzazione", "senza estimo preventivo", e "pur riconoscendo che il fondo stanziato in bilancio per tali lavori trovavasi esaurito".

Tuttavia - asserivano Balestrino e Catalano - *"il danno economico, apportato all'istituto a causa dell'irregolare operato dell'Amministrazione, (e) consistente nell'aver fatto eseguire alcune opere che dovranno essere demolite, perché riconosciute contrarie al più elementare precetto di solidità e di igiene, non è tale da chiedere la rigorosa applicazione dell'art. 29 della Legge 17 Luglio 1890, N. 6972"*¹.

11. Regolamento organico interno del Ricovero

Ed ecco il

Regolamento organico interno della PIA OPERA RICOVERO DI MENDICITÀ "MANGIONE" DI ALCAMO

Capitolo I. Dell'Amministrazione

Art. 1. Il Ricovero di mendicITÀ Mangione in Alcamo, eretto in Ente morale per R. D. 11 Marzo 1804, sarà amministrato dal Consiglio di Amministrazione della locale Congregazione di Carità, dal Parroco e dall'Arciprete "pro tempore", ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Organico, approvato con R. D. 16 Dicembre 1897.

Art. 2. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le une seguiranno una volta al mese e nell'ora che sarà determinata dall'Amministrazione; le altre, sempreché bisogno urgente lo richieda,

sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Componenti, sia per disposizione dell'Autorità Politica.

Art. 3. La convocazione dei Membri dev'esser fatta dal Presidente con avvisi scritti, colla indicazione dei principali affari da trattarsi, (avvisi) da consegnarsi a domicilio per mezzo del messo dell'Istituto all'uopo incaricato. L'avviso per le adunanze straordinarie deve essere consegnato ai membri del Consiglio 24 ore prima; ed in questo caso, quante volte la maggioranza dei membri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 4. Le deliberazioni sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti il Consiglio, oltre al Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 5. Le votazioni si fanno per appello nominale e per alzata e seduta; quelle concernenti persone dovranno essere sempre prese a voti segreti.

Art. 6. Ciascuno dei componenti potrà fare le proposte che crederà utili: esse però non potranno esser discusse che nella prossima tornata, al più presto; e, sempreché ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno dei lavori da trattare, per proposta del Presidente o della maggioranza degli altri amministratori.

Art. 7. I processi verbali delle deliberazioni debbono pure essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza - potendo ognuno inserirvi il suo voto ragionato - e dal Segretario. Se alcuno dei detti Membri si allontanasse o ricusasse di firmare, ne sarà fatta menzione nella deliberazione istessa, e della medesima non si potrà rilasciare copia o dare lettura a chicchessia, senza il permesso dell'Amministrazione o dell'Autorità politica.

Capitolo II. Dei ricoverati

Art. 8. Saranno ammessi nel Ricovero tanti individui di sesso maschile, inabili al lavoro e privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, per quanto lo permetteranno le rendite dell'Istituto medesimo.

Art. 9. Si potranno dai privati istituire posti genilizi a disposizione delle rispettive famiglie, coll'obbligo del mantenimento di ciascun posto mediante apposito legato, e costituendo corrispondente capitale in rendita iscritta sul Gran Libro a favore del Pio Istituto.

Art. 10. Per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 4 dello Statuto Organico gli indigenti inabili al lavoro, che vogliono essere ammessi nell'Istituto, devono unire alla domanda i seguenti documenti: 1) atto di nascita; 2) certificato penale; 3) certificato d'indigenza; 4) certificato di vaccinazione o di avere sofferto il vaiuolo naturale; 5) certificato del Medico condotto del Comune, comprovante le condizioni fisiche del ricoverando, allo scopo di giustificare che egli è inabile al lavoro, che non ha malattie infettive e che non è alienato di mente; 6) certificato del Sindaco del Comune in cui il ricoverando si trova, che attesti il suo domicilio di soccorso nel Comune di Alcamo, giusta la disposizione del Tit. VII della Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 11. La domanda sarà diretta al Presidente del Ricovero, il quale su di essa provocherà le determinazioni dell'intera Amministrazione. La deliberazione, presa a maggioranza di voti, sarà comunicata direttamente alla parte interessata, alla quale, in caso di accoglimento della domanda, sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Istituto.

Art. 12. Non saranno ammesse nel Ricovero le persone di mala vita, quelle affette da paralisi, da malattie croniche e da malattie infettive, e quelle che hanno riportato qualche condanna penale.

Art. 13. Il ricoverando, nel giorno designato, si presenterà nei locali dell'Istituto, ed in seguito alla riconosciuta identità col confronto dei connotati del foglio di ricognizione, rilasciato dal Sindaco, sarà sottoposto ad una speciale visita del medico dell'Istituto.

Art. 14. In tale visita, il medico dovrà principalmente accertare che il ricoverando: 1) non è alienato di mente né affetto da malattie contagiose; 2) non soffre infermità croniche che costringono ad una speciale assistenza; 3) è stato effettivamente vaccinato o ha sofferto il vaiuolo naturale. Dopo l'accertamento di queste condizioni, il ricoverando sarà svestito dei propri abiti e sarà sottoposto a bagno generale, gli si faranno indossare i panni dello Stabilimento e gli si assegnerà il letto ed il numero che gli appartiene nella corsia in cui sarà collocato.

Art. 15. I panni dei ricoverati saranno fatti lavare ed, avvolti, si conserveranno nell'Istituto col loro numero e nome in una stanza appartata; ove siano inservibili, si daranno al fuoco.

Art. 16. L'Amministrazione accetterà i ricoverati, d'ordine della Pubblica Sicurezza, dandone subito avviso al Sindaco dei Comuni cui essi appartengono, provvedendo, in seguito, in conformità alle vigenti disposizioni sul riguardo.

Art. 17. Ai ricoverati che escono definitivamente si restituiscono gli abiti e gli altri oggetti che recarono seco entrando, se non furono distrutti come inservibili, ma (abiti e oggetti) non saranno restituiti ai loro parenti, ove essi morissero nel Ricovero.

Art. 18. I ricoverati debbono essere ubbidienti e rispettosi verso le Suore ed i Superiori preposti alla loro direzione e sorveglianza.

Art. 19. I ricoverati debbono osservare gli orari e le altre prescrizioni contenute nel Regolamento, non che tutti gli ordini dell'Amministrazione, del Direttore e delle Suore.

Art. 20. I ricoverati debbono non solamente esercitarsi in quei lavori che sono compatibili colle loro forze fisiche, ma eziandio sono obbligati a fare da infermieri ai loro confratelli ammalati, aiutarli nei loro corporali bisogni e fare giornalmente a turno la pulizia dei luoghi comuni. Chi si rifiuta sarà punito.

Art. 21. I ricoverati nelle camerate dovranno serbare silenzio, è proibito loro espressamente di cantare e di fumare, e si dovranno astenere da qualsiasi atto incivile verso i compagni. Sarà solo permesso di fumare nel terrazzo a coloro che tengono lodevole condotta, come sarà dato per punizione il divieto del fumo, anche nel detto luogo, a coloro che sono di censurabile condotta.

Art. 22. I ricoverati possono chiedere di parlare ai Membri dell'Amministrazione ed esporre le loro lagnanze.

Art. 23. I ricoverati possono di tempo in tempo scrivere ai loro parenti, ma le lettere non possono essere spedite al loro indirizzo che per mezzo del Presidente, dopo averne presa lettura.

Art. 24. È concessa facoltà ai parenti dei ricoverati di poterli visitare due volte al mese; ma questa visita deve essere assistita dalla Superiore e dalle Suore, le quali vieteranno, in modo assoluto, qualsiasi colloquio in segreto fra i ricoverati e gli esterni, siano essi anche genitori o fratelli. Nei casi di malattia, e tali da non richiedere l'invio allo Spedale, la visita dei ricoverati infermi sarà permessa ai parenti due volte la settimana.

Art. 25. A condizione di non quesiare e di rientrare nello Stabilimento all'orario designato nel permesso del Presidente, questi può, quando lo creda opportuno, accordare licenza ai ricoverati di buona condotta di assentarsi dall'Ospizio per alcune ore del giorno, e non mai di pernottare fuori dello Stabilimento senza il permesso dell'Amministrazione.

Art. 26. Quando qualcuno dei ricoverati a pensione annua muoia nel Ricovero, oppure esca definitivamente o ne venga espulso per cattiva condotta, il Direttore, allora, discaricandone la parte interessata, ne darà tosto avviso al Comune a cui il ricoverato appartiene.

Art. 27. Ogni ricoverato ha il proprio letto, un materasso di crine il quale sarà rinnovato una

volta all'anno, oltre ai casi straordinari, un guanciaie, due lenzuola, una coperta di lana per l'inverno, una di cotone per l'estate, ed il vestiario secondo la stagione.

Art. 28. I ricoverati avranno tre paia di lenzuola cadauno per il ricambio, che dovrà farsi per le lenzuola non più tardi di ogni quindici giorni, e per le camicie e le mutande ogni otto giorni.

Art. 29. I ricoverati avranno ogni giorno, per ordinario vitto, gr. 600 di pane bianco di 2^a qualità ed una minestra alternata in modo che in ciascuna settimana si abbiano due giornate di sola pasta (gr. 180), quattro di legumi secchi (gr. 80) od erbaggi (gr. 110) misti alla pasta (gr. 120) o al riso (gr. 110) ed una al brodo di carne. La Domenica e nelle feste principali e nazionali dell'anno avranno una razione di carne e centilitri 25 di vino.

Art. 30. Contravvengono all'ordine e alla disciplina interna del Ricovero: 1) coloro che senza legittima causa si assentano dai luoghi assegnati al servizio; 2) i negligenti che si rendono manchevoli all'adempimento dei propri doveri; 3) coloro che, oralmente o per iscritto, profferiscono ingiurie, calunnie o diffamazioni verso i loro compagni, od eccitano risse fra loro, venendo a vie di fatto; 4) coloro che commettono atti d'insubordinazione, di arroganza o d'insolenza verso le Suore e i Superiori; 5) chiunque bestemmi e profferisca parole scandalose e commetta atti tali da offendere il buon costume; 6) coloro che tengono abituale cattiva condotta; 7) coloro che involano oggetti dello Stabilimento o che commettono altri reati contemplati dalla Legge.

Art. 31. Le contravvenzioni disciplinari previste nel precedente articolo vanno soggette alle seguenti pene: 1) l'ammonizione; 2) il silenzio per più ore del giorno; 3) la inibizione temporanea del parlatorio e del fumo; 4) la privazione per più giorni, non eccedenti in cinque, del solo pane o della sola minestra; 5) la segregazione in camera di disciplina, da uno a cinque giorni; 6) la camera di disciplina da tre a sei giorni, con trattamento a pane e acqua; 7) l'espulsione. Le pene di cui ai nn. 1, 2, 3 saranno inflitte dalla Superiora del Ricovero; quelle ai nn. 4, 5, 6 dal Presidente, e quella del n.7 dall'intera Amministrazione.

(L'articolo è stato così modificato con delibera del 31 gennaio 1967: "Le contravvenzioni disciplinari, previste nel presente articolo, vanno soggette alle seguenti pene: 1) l'ammonizione; 2) l'espulsione. La pena di cui al n. 1 sarà inflitta dalla Superiora, mentre l'espulsione verrà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione").

Art. 32. I ricoverati puniti con l'espulsione dovranno subito svestire gli abiti dello Stabilimento ed indossare quelli che avevano all'epoca dell'ammissione, se non furono distrutti.

Capitolo III. Servizio e direzione interna

Art. 33. Il servizio e la direzione interna del Ricovero sono affidati alle Figlie di S. Anna, le quali hanno l'obbligo di servire i ricoverati, facendo loro il pranzo e tutt'altro che potrà occorrere ai bisogni della grande famiglia. Una di dette Suore farà da Superiora dell'Istituto.

Art. 34. L'Amministrazione del Ricovero è tenuta a provvedere alle Suore soltanto l'alloggio, ed il numero di esse dovrà essere sempre proporzionato ai bisogni dei ricoverati.

Art. 35. La carica di economo dell'Ospizio verrà esercitata dalla Superiora. Essa, a principio di ogni mese, riceverà una somma in anticipazione, per far fronte alle piccole spese della giornata e sopperire così ai piccoli bisogni dell'Istituto, tenendone regolare contabilità e dandone mensilmente conto all'Amministrazione.

Art. 36. I panni, le mutande od altro per uso dei ricoverati saranno confezionati dalle Suore.

Art. 37. La Superiora del Ricovero è responsabile della conservazione di tutti gli oggetti di casermaggio, di cui è obbligata a tenere un esatto inventario in doppia copia, una per sé e l'altra per

l'Amministrazione.

Art. 38. Essa dispone per il ricambio degli abiti e della biancheria della persona e del letto, secondo gli intervalli stabiliti dall'uso. Dispone pure per provvedere di abiti i nuovi entrati o per surrogare (facendone inteso il Direttore) quelli divenuti inservibili e per le riparazioni dei calzoni e degli abiti medesimi.

Art. 39. Distribuisce il servizio alle Suore e ai ricoverati, veglia sempre personalmente all'introduzione di tutte le provviste destinate all'alimentazione, ed ordina giornalmente l'ordinario vitto per i ricoverati, seguendo le norme dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 40. Riceve i generi di consumo comprati dall'Amministrazione e gli altri oggetti mandati in dono al Ricovero e ne rilascia ricevuta, facendone cenno nel suo rapporto giornaliero al Direttore, affinché se ne possa tener conto per formare la nota dei benefattori, i cui nomi saranno, a cura dell'Amministrazione, pubblicati nell'albo.

Art. 41. Essa tiene le chiavi delle porte di ingresso, della dispensa, dei magazzini e del guardaroba, sorveglia continuamente perché si mantenga l'ordine e la tranquillità della Casa, si osservino le disposizioni disciplinari e si rispettino la nettezza e proprietà delle persone e nei letti dei ricoverati, nonché i precetti religiosi e morali.

Art. 42. Essa infine ammonisce i ricoverati che si appalesano insolenti e restii agli ordini ricevuti e infligge loro tutte quelle pene che sono consentite dal presente regolamento.

Capitolo IV. Direzione

Art. 43. Il Presidente, o uno dei Membri delegato dal Presidente stesso, il Parroco e l'Arciprete uno per volta, e dandosi il turno ad un anno per ciascuno, farà il Direttore locale dello Stabilimento, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. Tutti gli altri Membri hanno diritto, quando vorranno, di sorvegliare in tutto l'Istituto.

Art. 44. Al Direttore è affidata la sorveglianza generale del Ricovero, ed ogni disposizione relativa all'ordine generale della Casa si deve dare per suo mezzo.

Art. 45. Al Direttore è data piena autorità per mantenere la disciplina fra i ricoverati, inculcando loro che abbiano il massimo rispetto per la Superiora e per le Suore preposte alla loro direzione.

Art. 46. Visita frequentemente le camerate, la cucina, il refettorio, la dispensa ed ogni altro luogo in cui la sua sorveglianza possa essere necessaria per dare braccio forte alle Suore, che hanno l'obbligo di mantenere all'interno l'ordine, la disciplina, la pulizia.

Art. 47. Tiene, nella sala destinata al suo ufficio, un libro "Diario", per registrarvi giornalmente il movimento del personale e per annotarvi tutto ciò che di importante accada nel Ricovero.

Art. 48. Prima di ammettere mendicanti di recente giunti alla vita comune dei ricoverati, il Direttore dà mandato alla Superiora del Ricovero di provvedere alla pulizia della loro persona e dei loro abiti, come all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 49. Tre volte la settimana od anche ogni giorno fa la visita ai ricoverati, per assicurarsi della pulitezza della loro persona, della biancheria, degli abiti e dei letti.

Art. 50. Assiste di tempo in tempo alla distribuzione dei viveri, per accertarsi che si faccia giusta il disposto dell'art. 29.

Art. 51. Il Direttore stabilisce tra i ricoverati quelli che, per turno, dovranno essere destinati alle sortite per l'accompagnamento dei convogli funebri.

Art. 52. Qualunque scritto o stampato, diretto ai ricoverati, deve essere consegnato alla Supe-

riora che lo trasmetterà al Direttore, il quale lo esamina e lo rimette al destinatario, se nulla contenga che possa turbare o recare danno alla comunità; in caso diverso, ne riferirà all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 53. Il Direttore invigila perché si facciano a tempo opportuno le necessarie provviste di commestibili, biancherie e vestiario. Sentito l'avviso della Superiora determina quali lavori debbano di preferenza eseguirsi e ricoverati e suggerisce quelle disposizioni e dà quegli ordini che crede più convenienti nell'interesse del Pio Istituto.

Capitolo V. Attribuzioni e obblighi di ogni impiegato

Del Segretario

Art. 54. Il Segretario-Contabile ha l'obbligo di tenere in buon ordine l'archivio, di compilare i bilanci, di firmare ogni anno tutti i registri contabili occorrenti, di stendere i processi verbali richiesti dall'Amministrazione e di adempiere tutti gli obblighi che gli verranno affidati in tutto ciò che riguardar possono il proprio ufficio, uniformandosi al prescritto delle Leggi e dei Regolamenti in vigore. Alla fine di ogni mese, il registro "Diario", tenuto dal Direttore, ed il Registro delle minute spese, tenuto dalla Superiora, dovranno essere trasmessi al Segretario per il debito riscontro fissato nell'annessa tabella.

Del Tesoriere

Art. 55. Il Tesoriere ha l'obbligo di riscuotere le entrate previste in bilancio ed i corrispondenti arretrati, di eseguire i pagamenti con regolari mandati, di tenere una regolare contabilità, d'iniziare gli atti coattivi contro le persone morose e di presentare, alla fine dell'esercizio, il Conto Finanziario dell'Opera Pia.

Art. 56. Quando il fondo di cassa del Ricovero fosse per eccedere le lire Millecinquecento, l'ecedenza dovrà essere depositata nella locale Cassa postale di Risparmio, in un libretto all'Ente medesimo intestato.

Del Messo

Art. 57. Il Messo ha l'obbligo di avvisare tutti coloro che dovranno intervenire alle sedute straordinarie, di distribuire la corrispondenza d'ufficio nel paese istesso e di eseguire fedelmente gli incarichi che gli saranno ordinati dall'Amministrazione, dal Tesoriere e dal Segretario, da cui direttamente dipende. Egli sarà retribuito coll'assegno stabilito nell'annessa tabella.

Del Medico

Art. 58. Il Medico fisico-chirurgo è nominato dall'Amministrazione per la cura dei ricoverati infermi. Egli ha l'obbligo di visitare tre volte la settimana lo Stabilimento, ed anche, ove se ne esperimenti il bisogno, due volte al giorno, per curare gli infermi dell'Istituto. Egli avrà lo stipendio fissato nell'annessa tabella.

Del Cappellano

Art. 59. Al Cappellano è affidata la direzione spirituale dei ricoverati e al medesimo l'Amministrazione può dare incarico di celebrare le messe nella Cappella del Ricovero. È vietato allontanarsi dalla Città senza il permesso del Presidente, ed in caso di legittimo impedimento, sarà obbligato di farsi supplire da un altro Sacerdote accetto all'Amministrazione.

Art. 60. È fatto obbligo al Cappellano di attendere alla confessione dei ricoverati, quante volte ne occorre il bisogno di somministrare loro i Sacramenti e di assisterli caritatevolmente negli ultimi loro momenti.

Art. 61. La retribuzione da assegnarsi al Cappellano sarà quella stabilita nell'annessa tabella.

Del Portinaio

Art. 62. Il portinaio deve aver cura di non lasciare entrare od uscire persone, se non ne sia autorizzato dal Direttore o dalla Superiora. Vieta pure l'uscita ai ricoverati che non abbiano il relativo permesso, e pon mente che nell'uscita e nell'entrata si osservino i limiti del tempo segnato nel permesso. Qualora non sieno stati osservati detti limiti, ovvero riconosca che quelli che rientrano arrivano in stato di ubriachezza, ne farà immediato rapporto alla Superiora, la quale a sua volta ne riferirà al Direttore.

Art. 63. Il portinaio deve impedire che chiunque esce dal Ricovero esporti qualsiasi oggetto, senza averne la facoltà, e specialmente cose appartenenti all'Istituto.

Art. 64. Il portinaio deve impedire che nel Ricovero si introduca verun oggetto, senza la necessaria autorizzazione del Direttore o della Superiora.

Art. 65. Qualunque oggetto indirizzato ai ricoverati giunga alla porta, dovrà essere consegnato alla Superiora, la quale ne farà cenno al Direttore nei suoi rapporti.

Art. 66. Dopo l'ora designata, chiuderà la porta esterna e ne consegnerà la chiave alla Superiora per riprenderla la mattina, non appena suonata la sveglia. Durante la notte, se sorga urgente bisogno di aprirla, il portinaio sarà tenuto darne avviso alla Superiora mediante segni convenzionali, fatti col campanello, per prendere gli ordini.

Art. 67. Il portinaio, oltre al trattamento dovuto ad ogni ricoverato, avrà l'alloggio nello Stabilimento ed una piccola retribuzione annuale.

Dell'Inserviente

Art. 68. L'Inserviente deve occuparsi diligentemente della pulizia dei locali e dei letti dei ricoverati, deve tenere la cucina e gli utensili colla massima pulitezza ed avvisare la Superiora, quando gli utensili medesimi necessitano di qualche riparazione. Deve prestarsi infine ad eseguire tutti i servizi interni ed esterni che gli verranno ordinati dalla Superiora e dalle Suore. Sarà retribuito coll'assegno stabilito nell'annessa tabella.

(L'articolo è stato modificato, con deliberazione n. 7 del 13 febbraio 1971, sostituendo al singolare "l'Inserviente" il plurale "le inservienti" e pluralizzando le voci verbali, ma lasciando inalterato il contenuto di esso).

Del Barbiere

Art. 69. Il Barbiere, costituito con assegno annuo, oltre all'incarico di radere la barba ai rico-

verati in ogni sabato, deve eseguire, in seguito a speciale ordine del Medico dell'Istituto, tutte le operazioni di flebotomia.

(L'articolo è stato soppresso, con deliberazione n. 14 dell'11 settembre 1957).

Capitolo VI. Casermaggio

Art. 70. Il locale ad uso di guardaroba deve esser corredato dalle corrispondenti scansie per la buona tenuta e custodia della biancheria ed altri oggetti. La biancheria tutta dovrà contenere il marchio colle lettere iniziali dello Stabilimento ed un altro che indichi la rispettiva qualità di nuovo, mediocre o inutile.

Art. 71. Cotali suggelli dovranno conservarsi scrupolosamente dal Direttore, alla di cui presenza nella formazione dell'inventario, saranno marcati gli oggetti che, per effetto dell'uso, debbono passarsi dall'una all'altra categoria.

Art. 72. Due volte all'anno, nei mesi di aprile ed ottobre, l'Amministrazione farà l'ispezione di tutto il guardaroba, non solo per assicurarsi dell'esistenza del mobilio, ma eziandio per farne la classificazione generale, previo verbale, e prendere, nell'occorrenza, le misure convenienti per il rimpiazzo degli oggetti.

Capitolo VII. Retta

Art. 73. I ricoverati provenienti da altri Comuni e dai privati cittadini pagheranno la retta giornaliera di £. 1, 25.

(La retta fu aumentata a £. 1.000, per deliberazione n.102 del 15 aprile 1977).

Capitolo VIII. Disposizioni generali di disciplina

Art. 74. Le infrazioni al presente Regolamento, commesse dagli Impiegati di qualunque grado addetti al servizio dell'Istituto, sono scritte in apposito Registro e punite: 1) coll'ammonizione; 2) colla ritenuta di parte dello stipendio; 3) colla sospensione dall'impiego e dal soldo; 4) coll'esonerazione dall'impiego.

Art. 75. L'ammonizione non che la sospensione temporanea fino ad otto giorni sono date dal Presidente. Le pene di maggiore rigore, previste di sopra, saranno pronunziate dall'Amministrazione, adattandole secondo la gravità maggiore o minore e la recidiva dei casi.

Capitolo IX. Disposizioni generali

Art. 76. All'Amministrazione è riservata la facoltà di interpretare quelle disposizioni del presente Regolamento, le quali lasciassero dubbiezza sul significato.

Alcamo, 30 agosto 1902.

Il Delegato Speciale Prefettizio: U. Balestrino.

Trapani, 17 Settembre 1902.

Visto per l'approvazione tutoria. Per il Prefetto Presidente (Firma illeggibile).²

Note

¹Si usò, in passato, far accompagnare cortei funebri da orfane dell'orfanotrofio locale o da poveri del Ricovero "Mangione". Cfr. B. GUA-

STELLA, *Lu filu di la mimoria*, Campo, 1983, p. 126.

²Tutta la documentazione esposta in questo capitolo è tratta dai relativi Registri di verbali, custoditi nell'archivio del Ricovero.